

Comune di Fara Olivana con Sola

Provincia di Bergamo

Parere n.1 del 23/01/2023



PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE 197/2022.

Il sottoscritto dott. Marco Andriola, in qualità di Revisore Unico dell'Ente, nominato con deliberazione di C.C. n. 21 del 30.06.2021

VISTA

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20.01.2023, avente ad oggetto: "PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022";

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE

Risultano in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione n.205 cartelle di importo inferiore ai 1.000,00 euro, per un importo totale di € 27.279,90=, la cui cancellazione sarebbe di pregiudizio economico all'Ente;

DATO ATTO

che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data;

VISTI

- il parere di regolarità tecnica;
- il parere di regolarità contabile;

sulla base di quanto evidenziato in precedenza

ESPRIME

Parere favorevole all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022.

Addì, 23/01/2023

IL REVISORE DEI CONTI



(Andriola dott. Marco)